

SEDE DI ROMA

RICORSO

Nell'interesse del Sig. nato a il (C.F.) rappresentato e difeso, giusta procura allegata al presente ricorso, dall'Avv Francesco Campagna (C.F.CMPFNC71C14G273B) del Foro di Palermo (pec per comunicazioni e notificazioni francescocampagna@pecavvpa.it);

CONTRO

- il Ministero della Difesa, c.f. 80234710582, nella persona del Ministro *pro tempore*;
- la Direzione Generale per il personale militare nella persona del rappresentante legale *pro tempore*.

E NEI CONFRONTI DI

PER L'ANNULLAMENTO

PREVIA SOSPENSIONE CAUTELARE

- del provvedimento di inidoneità adottato dalla Direzione Generale per il personale militare per il concorso di reclutamento di 6500 volontari in ferma iniziale (VFI), 2 blocco 2023, notificato in data 05.10.2023 con il quale è stata formalizzata l'esclusione del ricorrente;
- di tutti i verbali di valutazione psicofisica redatti sul conto del ricorrente in sede concorsuale nella parte in cui dichiarano la non idoneità dello stesso;
- delle modalità in cui l'Amministrazione ha effettuato le prove psicofisiche;
- ove interpretato in *malam partem*, dell'articolo 10 del bando di concorso che disciplina lo svolgimento degli accertamenti fisio-psico-attitudinale;

- ove interpretate in *malam partem*, delle disposizioni per lo svolgimento degli accertamenti psicofisici del concorso, pubblicate sulla pagina web dedicata alla selezione;
- ove occorra e per quanto di ragione, del bando con cui è stato indetto il concorso "*di reclutamento, per il 2023, di 6.500 volontari in ferma prefissata iniziale (VFI) nell'Esercito*";
- della graduatoria finale di merito del concorso del 03.10.2023 nella parte in cui dispone la non idoneità del ricorrente;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, anche solo potenzialmente lesivo dell'interesse di parte ricorrente.

E PER L'ACCERTAMENTO

del diritto del ricorrente ad essere dichiarato idoneo sotto il profilo psicofisico ai fini del concorso pubblico, per esami e titoli, per l'assunzione di *6.500 volontari in ferma prefissata iniziale (VFI) nell'Esercito*, con ogni statuizione consequenziale.

NONCHE' PER IL CONSEGUENTE RICONOSCIMENTO

del diritto del ricorrente ad essere legittimamente dichiarato idoneo sotto il profilo psicofisico ai fini del concorso "*de quo*"

Si premette in

FATTO

In data 26/01/2023 il Ministero della Difesa ha bandito il concorso di reclutamento, per il 2023, di 6.500 volontari in ferma prefissata iniziale (VFI) nell'Esercito.

Tale bando prevedeva la seguente ripartizione:

- 2200 posti per il 1° blocco,
- 2150 posti per il 2° blocco
- 2150 posti per il 3° blocco.

Ai sensi dell'art. 6 del bando i candidati, al fine di risultare idonei alla procedura, dovevano sottoporsi a più accertamenti, tra i quali quelli relativi all'efficienza fisica e quelli relativi a valutare l'idoneità psico – fisio – attitudinale.

Tutti i convocati dovevano, inoltre, presentarsi a tali prove con documentazione medica che attestasse la loro buona salute in relazione a vari parametri.

Tra i vari documenti da presentare vi era anche un certificato di buona salute, rilasciato dal proprio medico curante, che attestasse la presenza/assenza di gravi manifestazioni immunoallergiche, di gravi intolleranze e idiosincrasie a farmaci o alimenti sulla base di analisi e test allergici.

L'odierno ricorrente, ritualmente iscrittosi alla selezione *de qua* per il secondo blocco, ha proficuamente superato le prove fisiche ed è stato conseguentemente convocato per sostenere gli accertamenti di natura psicofisica di cui all'articolo 10 del bando, consistenti nella sottoposizione dei candidati a diverse visite mediche ed analisi cliniche volte ad appurare la compatibilità dei valori fisiologici e del quadro clinico complessivo degli stessi con le previsioni normative di riferimento.

Il presentava, inoltre, alla Commissione tutta la documentazione medica richiesta dalla procedura concorsuale.

Tra gli accertamenti che dovevano essere effettuati, per quanto d'interesse, il bando di concerto con la normativa di riferimento aveva previsto i seguenti esami:

- a) visita oculistica;
- b) visita otorinolaringoiatrica con esame audiometrico in cabina silente ed eventuali approfondimenti diagnostici se ritenuti necessari ai fini concorsuali.

Il sig. è stato ritenuto dalla Commissione intimata idoneo al servizio in relazione a tutti i settori di indagine tranne per gli esami relativi all'immuno-allergopatie, alla visita oculistica e otorinolaringoiatrica.

Infatti con provvedimento notificato in data 05.10.2023 la precedente ha ritenuto inidoneo il ricorrente con tale testuale motivazione:

- 1) *Immuno-allergopatie di grado non inabilitante codice 31 Coefficiente 3: Caratteristica AV-EI Descrizione: le immuno allergopatie di grado non inabilitante : allergia a dermatophagoides pteronyssinus e dermatophagoides farinae, con lieve positività per allergopatia agli acari maggiori della polvere*
- 2) *OO ASTIGMATISMO MISTO < 3D,*
- 3) *Coefficiente: 2 Caratteristica: AV-OR Descrizione: lieve deviazione sin convessa del setto;*
- 4) *Codice 14 Coefficiente: 2 caratteristica: AU Descrizione: Perdita uditiva: MONOLATERALE/BILATERALE ISOLATA: valori: >20 dB e = 30 dB per le frequenze tra 500 e 3000 Hz e =35 dB a 250 – 4000 – 6000 – 8000 Hz MONOLATERALE: valori >20 dB e = 30 dB BILATERALE: P.P.T.: >20% E =25%”*

Tale valutazione è illegittima donde il presente ricorso che è affidato ai seguenti motivi di

DIRITTO

1.VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 582 DEL D.P.R. N. 90/2010 – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL DECRETO MINISTERIALE DEL 4 GIUGNO 2014 - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 10 DEL BANDO – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 3 DELLA L. N. 241/1990: MOTIVAZIONE SOLO APPARENTE, ILLOGICA E CONTRADDITTORIA.

Il giudizio espresso dalla Commissione è viziato sotto più profili e precisamente in ordine:

- A) alla valutazione sulle immuno-allergopatie;
- B) alla valutazione oculistica in relazione all'astigmatismo;

C) alla valutazione otorinolaringoiatrica sia in relazione alla deviazione del setto-nasale, sia all'esame audiometrico.

- Sul punto A) indagine su immuno-allergopatie.

La prima causa di esclusione riportata nel provvedimento d'ineidoneità è relativa ad allergie lievi e non inabilitanti (così definite anche dallo stesso provvedimento d'esclusione): lieve positività agli acari maggiori della polvere.

Com'è noto, ai sensi dell'art. 582 del D.P.R. n. 90/2010 sono causa di non idoneità al servizio militare le seguenti imperfezioni e infermità:

-l'asma bronchiale allergica e le altre gravi allergie, anche in fase asintomatica, accertate con gli appropriati esami specialistico-strumentali, trascorso, se occorre, il periodo di inabilità temporanea;

Tale imperfezione inabilitante è stata riportata negli stessi termini nella direttiva del 14 Giugno 2014.

Lo stesso bando di concorso aveva previsto all'art. 10 che il ricorrente dovesse produrre certificazione medica che attestasse la presenza/assenza soltanto di gravi manifestazioni immunoallergiche o di gravi intolleranze.

Ebbene, è di solare evidenza dunque l'illegittimità del provvedimento nella parte in cui definisce causa d'esclusione le lievi allergie del ricorrente. Tale motivazione, oltre a risultare contraddittoria e illogica (dato che definisce l'imperfezione non inabilitante) è violativa sia del bando che della normativa di settore, nonché dell'art.3 della L. n. 241/1990 in quanto la motivazione è solo apparente.

Ed invero, secondo giurisprudenza costante, nel caso di giudizi relativi ad inidoneità per Concorsi nelle forze armate, non è richiesta una particolare motivazione solo ove sia accertata la sussistenza di una patologia ricompresa nella normativa tecnica di settore, trattandosi di giudizio vincolato sorretto adeguatamente dal solo

- Sul punto C) indagine otorinolaringoiatrica sia in relazione alla deviazione del setto-nasale, sia all'esame audiometrico.

Per ciò che attiene l'indagine otorinolaringoiatrica è necessario considerare che com'è noto la normativa di settore (art. 582 del D.P.R. n. 90/2010 nonché la direttiva 14 Giugno del 2014) dispone che: *"sono causa di non idoneità al servizio militare le seguenti imperfezioni e infermità":*

t) Otorinolaringoiatria:

- le malformazioni e alterazioni congenite e acquisite dell'orecchio esterno, dell'orecchio medio, dell'orecchio interno, quando sono deturpanti o causa di rilevanti disturbi funzionali, trascorso, se occorre, il periodo di inabilità temporanea;

-le ipoacusie monolaterali con perdita uditiva, calcolata sulla media delle quattro frequenze fondamentali (500 - 1000 - 2000 - 3000 Hz), ((uguale o maggiore di 50dB)), trascorso, se occorre, il periodo di inabilità temporanea".

Come è evidente, la norma circoscrive in maniera precisa le cause di non idoneità al servizio militare, prescrivendo puntualmente il criterio medico da seguire negli esami audiometrici.

Prescrive infatti che l'indagine deve prendere in considerazione le quattro frequenze fondamentali (500 -1000- 2000 – 3000 hz) calcolate sulla scala decibel (dB). La scala dB, com'è risaputo, è una scala logaritmica utilizzata per misurare i livelli del suono.

Più il suono percepito è basso sulla scala dB, più le capacità uditive sono buone.

I suoni bisbigliati sono ad esempio posizionati sulla scala decibel a 30 dB.

L'ipoacusia monolaterale è causa di esclusione quando questa, calcolata sulla scala decibel, riporti un valore uguale o maggiore di 50 dB ossia quando il candidato, sottoposto all'esame, abbia una capacità uditiva che gli permetta di percepire solo i suoni uguali o superiori a 50 decibel.

Ebbene, tale criterio non è stato rispettato dalla Commissione che giudica inidoneo il ricorrente sulla base di tali valori:

MONOLATERALE/BILATERALE ISOLATA: >20 dB e = 30 dB per le frequenze tra 500 e 3000 Hz e =35 dB a 250 - 4000 - 6000 - 8000 Hz MONOLATERALE: valori >20 dB e = 30 dB

La Commissione avrebbe dovuto limitarsi a valutare l'udito del concorrente in relazione al criterio, disposto in normativa, relativo alla misurazione delle frequenze sui 50 dB.

A ben guardare l'esame audiometrico effettuato restituisce un quadro clinico perfettamente in linea con i criteri d'idoneità: il ricorrente ha un udito ottimo ed è idoneo secondo la normativa per il lavoro per il quale concorreva.

Per ciò che attiene, invece, la perdita bilaterale la normativa di settore dispone che sono causa d'inidoneità: "le ipoacusie bilaterali con percentuale totale di perdita uditiva (P.P.T.) maggiore del 40%, trascorso, se occorre, il periodo di inabilità temporanea".

Anche in questo caso la Commissione utilizza un criterio d'inidoneità errato in quanto esclude il ricorrente con tale motivazione:

"IPOCAUSIA [...]BILATERALE: P.P.T.: >20% E =25%"

Per l'ennesima volta la Commissione motiva il provvedimento solo apparentemente, illogicamente e contraddittoriamente dato che il quadro uditivo del ricorrente è perfettamente in linea con i criteri disposti dalla normativa.

Ma vi è di più!

L'Amministrazione motiva il provvedimento d'inidoneità anche in relazione al seguente presupposto:

"Coefficiente: 2 Caratteristica: AV-OR Descrizione: lieve deviazione sin convessa del setto"

Ebbene, la normativa di settore definisce inabilitanti le seguenti alterazioni del setto nasale:

“ le malformazioni e le alterazioni acquisite del naso e dei seni paranasali, quando sono causa di rilevanti disturbi funzionali, trascorso, se occorre, il periodo di inabilità temporanea ”

La P.A., dunque, prima definisce la deviazione del setto nasale “lieve” e poi la ritiene causa di inidoneità. L’Amministrazione avrebbe dovuto, quanto meno, argomentare sul perché tale lieve alterazione fosse in grado di causare rilevanti disturbi funzionali e in che modo questa rappresentasse un ostacolo per l’assunzione del ricorrente nel pubblico impiego.

Ad ogni modo se tale alterazione fosse stata realmente inabilitante avrebbe sicuramente inciso sul rendimento delle prove fisiche svolte con successo dal Cerami.

In sostanza la P.A. non ha completamente considerato quale fonte di determinazione delle inidoneità il D.P.R. n. 90/2010 e la normativa di settore relativa alle idoneità psico-fisiche nell’accesso alla carriera nelle Forze Armate.

Conseguenza di quanto appena detto è che il giudizio di inidoneità notificato al ricorrente non è motivato.

Come già detto la P.A. ha notificato, infatti, al ricorrente un provvedimento violativo anche dell’art.3 della legge n. 241/1990 in quanto carente nella motivazione, che anche in questo caso, è solo apparente, contraddittoria e illogica.

2. ECCESSO DI POTERE – DIFETTO DI ISTRUTTORIA È TRAVISAMENTO DEI FATTI

Il provvedimento è stato adottato senza un’adeguata istruttoria da parte dell’Amministrazione che non ha svolto i dovuti accertamenti sull’idoneità psicofisica del ricorrente.

L'istruttoria è stata svolta superficialmente e su parametri e criteri non previsti dalla legge e ciò ha comportato per l'Amministrazione un travisamento dei fatti.

Gli esami correttamente letti ed interpretati ci restituiscono un quadro clinico del ricorrente perfettamente idoneo con i criteri previsti dalla normativa e dal bando.

Ma vi è di più!

Il ricorrente si è nuovamente sottoposto autonomamente, presso l'Asp di Palermo, ad un esame audiometrico e ad un esame oculistico e i risultati sono perfettamente nella norma. Appare opportuno specificare che questa Difesa è a conoscenza che, generalmente, nei giudizi relativi ai concorsi pubblici, le valutazioni medico-legali espresse da organismi sanitari anche pubblici diversi da quelli istituzionalmente competenti sono irrilevanti ma, secondo un consolidato orientamento del Consiglio di Stato, questi assumono rilevanza quando i giudizi delle speciali commissioni sono affetti da abnormità, come è evidentemente nel caso in questione (Cons. di Stato, sent. n.7847/2021; Cons. di Stato sent. n. 3764/2021; Cons. di Stato sent. n. 1371/2022).

In ogni caso, la documentazione medica dell'Asp allegata deve essere considerata dall'Odierno Giudicante come un'ulteriore conferma di quanto in questa sede ricostruito circa il quadro clinico del ricorrente e della conseguente irragionevolezza del provvedimento di esclusione.

È pertanto di tutta evidenza che, anche secondo tali ultime argomentazioni, il provvedimento è illegittimo e deve essere annullato.

IN VIA ISTRUTTORIA

Parte ricorrente ha già dimostrato che, ove la p.a. avesse operato correttamente non avrebbe potuto esimersi dal riconoscergli la piena idoneità psicofisica al ruolo già in sede di valutazione concorsuale.

Tuttavia, qualora Codesto Ecc.mo T.A.R. ritenesse necessario affidare tale indagine ad un soggetto terzo, al fine di acquisire altrimenti i chiarimenti richiesti, si chiede che venga disposta verifica o consulenza tecnica d'ufficio ai sensi degli artt. 19, 66 e 67 c.p.a. Si chiede inoltre a Codesto Ecc.mo Giudice di disporre che la verifica in parola venga espletata da parte ricorrente al più presto, dato che le convocazioni per il primo ciclo formativo sono già avvenute il 13 novembre scorso e con data di recupero per il febbraio 2024.

In caso contrario si verificherebbe, infatti, un gravissimo pregiudizio per il ricorrente in quanto, perderebbe ogni possibilità di essere ammesso in tempi utili al corso di formazione e potenzialmente, di essere nominato vincitore.

SULLA DOMANDA CAUTELARE

Dalle considerazioni esposte in fatto e in diritto emerge chiaramente il *fumus boni iuris*, che giustifica il provvedimento di sospensione cautelare degli atti impugnati.

Con riferimento alla sussistenza del *periculum in mora* è sufficiente evidenziare che le convocazioni per il primo ciclo formativo sono già avvenute per il 13 novembre scorso e con data di recupero per il febbraio 2024

E' di tutta evidenza, dunque, l'urgenza che caratterizza il presente ricorso e la necessità di ottenere la sospensione del giudizio di non idoneità del ricorrente al fine di poterlo ammettere al primo ciclo del corso di formazione.

Inoltre il ricorrente ha superato i parametri d'età per essere ammesso ai successivi concorsi: egli rischia di rimanere ingiustamente senza lavoro, diritto fondamentale per ogni cittadino.

* * *

Istanza ex art. 41 c.p.a.

Ove Codesto Giudice ritenesse doverosa l'effettuazione di notifiche ulteriori a quelle già effettuate, si chiede di poter essere autorizzati alla **notifica per pubblici proclami**,

mediante pubblicazione del ricorso nell'albo *online* dell'amministrazione resistente, ex art. 41 c.p.a., stante l'elevato numero dei soggetti coinvolti e l'impossibilità per parte ricorrente di reperire i loro luoghi di residenza. In tal modo, la notificazione per pubblici proclami consentirebbe di garantire ugualmente la conoscenza dell'atto.

* * *

Per tutto quanto dedotto,

**VOGLIA CODESTO ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL
LAZIO**

SEDE DI ROMA

- **in via istruttoria:** qualora ritenuto opportuno e necessario disporre la verifica ex artt. 19 e 66 c.p.a. ovvero consulenza tecnica di ufficio ex art. 67 c.p.a.;
- **in via istruttoria:** ove ritenuto necessario, disporre ex art. 41 c.p.a., l'integrazione del contraddittorio mediante la notificazione del ricorso per pubblici proclami;
- **in via cautelare,** sospendere gli atti impugnati con ogni conseguenziale statuizione, in particolare, ammettendo con riserva il ricorrente al primo ciclo di formazione;
- **nel merito,** accogliere il presente ricorso e per l'effetto annullare il giudizio di non idoneità espresso dalla Commissione, con ogni conseguenziale statuizione.

Con vittoria delle spese da distrarre in favore dei legali che si dichiarano distrattari.

Palermo, 24.11.2023

Avv. Francesco Campagna